

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
649/2018/R/EEL**

RICONOSCIMENTO, A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2017 E A PREVENTIVO PER L'ANNO 2019, DEI COSTI DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI MERCATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici e, in particolare, gli articoli 6 e 11;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 805/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 805/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 908/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 908/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 129/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 129/2018/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 luglio 2017, 542/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 542/2017/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 28 marzo 2018, prot. Autorità 11059 del 29 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 28 marzo 2018);
- la comunicazione di Terna del 29 ottobre 2018, prot. Autorità 30852 del 30 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione 29 ottobre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 3.2, del TIMM prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio, di cui all’Allegato B al TIMM, l’attività di condivisione dei medesimi dati con l’Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all’articolo 6, del TIMM, in quanto attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.5, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8, del TIMM;
- l’articolo 3, comma 3.5bis, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi prefissati requisiti;
- l’articolo 3, comma 3.5ter, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga una piattaforma informatica per l’acquisizione dagli operatori dei dati che non siano già acquisiti da Terna nell’esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l’articolo 3, comma 3.9, del TIMM, prevede che:
 - Terna identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.2, del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l’ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l’ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.2 del TIMM;
- l’articolo 4, comma 4.2, del TIMM, prevede che l’allora Direzione Mercati, oggi Direzione Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito:

DMEA), possa notificare in qualsiasi momento a Terna modifiche e integrazioni ai criteri per il computo degli indici di mercato di cui al comma 4.1, specificandone i termini di successiva decorrenza;

- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 3.2, nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM, prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, Terna abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica, avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.10, del TIMM, prevede che i costi riconosciuti a preventivo a Terna, per uno specifico anno, nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo, relativi all'anno antecedente, siano compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 351/07 (di seguito: corrispettivo per il funzionamento di Terna).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 805/2016/R/eel, l'Autorità ha riconosciuto, a Terna, i costi a preventivo per lo svolgimento, nell'anno 2017, delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, pari a 887.400 (ottocentottantasettemilaquattrocento) euro e ne ha previsto la copertura tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2017;

- con la comunicazione 28 marzo 2018, Terna ha trasmesso, all'Autorità, il consuntivo dei costi relativi alle attività, di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, afferenti all'anno 2017, pari a 912.935 (novecentododicimilanovecentotrentacinque) euro;
- lo scostamento fra l'ammontare dei costi a consuntivo per l'anno 2017, di cui alla comunicazione 28 marzo 2018, e l'ammontare dei costi a preventivo per il medesimo anno, di cui alla deliberazione 805/2016/R/eel, è pertanto pari a 25.535 (venticinquemilacinquecentotrentacinque) euro.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione 29 ottobre 2018, Terna ha trasmesso, all'Autorità, il preventivo dei costi delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, per l'anno 2019, pari a 820.832 (ottocentoventimilaottocentotrentadue) euro.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 129/2018/R/eel, l'Autorità ha confermato l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 542/2017/R/eel, rimarcando l'essenzialità, ai fini della corretta funzionalità del sistema elettrico, delle attività atte a consentire il monitoraggio, a garantire la trasparenza e a prevenire l'esercizio del potere di mercato da parte degli operatori del mercato e, in particolare, degli utenti del dispacciamento;
- la rilevanza di tali attività risulta, inoltre, rafforzata dalle funzioni di sorveglianza sui mercati all'ingrosso dell'energia che il REMIT attribuisce alle autorità di regolazione nazionale in coordinamento con l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER);
- a tal fine, come richiamato anche nella deliberazione 908/2017/R/eel, tra le aree prioritarie di intervento in materia di monitoraggio, rilevano, in particolare, le modalità di simulazione degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento e l'identificazione *ex ante* delle unità di produzione i cui gestori potrebbero con maggiore probabilità esercitare il potere di mercato, tenendo conto del contesto in cui sono collocate e delle sue possibili evoluzioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi a consuntivo, riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2017, in 912.935 (novecentododicimilanovecentotrentacinque) euro e, pertanto, l'ammontare corrispondente allo scostamento fra i suddetti costi e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno in 25.535 (venticinquemilacinquecentotrentacinque) euro;

- precisare che, al fine di aumentare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio a disposizione dell'Autorità, tra le attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM da svolgere nell'anno 2019, rientrano, in particolare, quelle di seguito specificate:
 1. il completamento e la messa in opera del sistema di simulazione della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.11, del TIMM. Tale sistema replica ogni procedura finalizzata all'esecuzione della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento – ivi incluse le procedure di elaborazione di ogni singolo input o di rielaborazione di ogni singolo output dei moduli di mercato (MCE/RSC) e di sicurezza (SFT) dell'algoritmo di risoluzione del mercato – e consente l'esecuzione di simulazioni massive, ovvero tali da comportare la modifica di un numero elevato di dati di input su un numero elevato di giorni di mercato;
 2. lo sviluppo, il collaudo e la messa in opera di un sistema di simulazione della fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento, ossia del mercato di bilanciamento. Tale sistema consente di simulare gli esiti di tale fase e l'esecuzione di simulazioni massive, ovvero tali da comportare la modifica di un numero elevato di dati di input su un numero elevato di giorni di mercato;
 3. il popolamento su base continuativa del *data warehouse* di cui all'articolo 3, comma 3.5, del TIMM, con tutti i dati di input e di output degli algoritmi per la risoluzione del mercato per il servizio di dispacciamento (fasi di programmazione e di bilanciamento in tempo reale);
 4. la revisione delle modalità di calcolo del costo variabile standard per unità di produzione secondo l'iter operativo previsto dall'articolo 4 del TIMM, al fine di aggiornare ed estendere la rappresentazione dei costi effettivamente sostenuti da tutte le unità di produzione termoelettrica;
 5. l'aggiornamento dello strumento di *business intelligence* di cui all'articolo 3, comma 3.5, del TIMM, al fine di fornire modalità più idonee a soddisfare le esigenze di fruibilità e utilizzo dei dati stoccati nel *data warehouse*, garantendone l'accessibilità alla DMEA con moderne soluzioni tecniche anche in termini di sicurezza informatica;
- prevedere che Terna, nella definizione di tutti gli indici di mercato, di cui all'articolo 6, del TIMM, applichi in via generale il criterio indicato ai precedenti punti 1. e 2. di aderenza alle procedure di gestione operativa del mercato di riferimento e ai vincoli effettivi dati in input all'algoritmo di risoluzione del medesimo mercato;
- definire, con comunicazione del Direttore della DMEA, le tempistiche e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da 1. a 5. ai fini del riconoscimento dei costi a consuntivo per l'anno 2019;
- quantificare l'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2019, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del

TIMM, con particolare riferimento all'elenco sopra specificato, in 820.832 (ottocentoventimilaottocentotrentadue) euro;

- riconoscere i costi a preventivo per l'anno 2019 a titolo di acconto, salvo l'eventuale conguaglio da effettuarsi in sede di presentazione del consuntivo per il medesimo anno;
- che la somma, tra i costi a preventivo per l'anno 2019 e l'integrazione a titolo di conguaglio dei costi riconosciuti a Terna per l'anno 2017, sia coperta tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2019

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, per l'anno 2017

- 1.1 L'ammontare dei costi a consuntivo riconosciuti a Terna, per l'anno 2017, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, è pari a 912.935 (novecentododicimilanovecentotrentacinque) euro.
- 1.2 Pertanto, l'ammontare corrispondente allo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2017, ai sensi del precedente comma 1.1, e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno, ai sensi del comma 1.1 della deliberazione 805/2016/R/eel, è pari a 25.535 (venticinquemilacinquecentotrentacinque) euro.

Articolo 2

Attività e quantificazione dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, per l'anno 2019

- 2.1 Le attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM da svolgere nell'anno 2019 comprendono le attività riportate in motivazione.
- 2.2 L'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2019, non altrimenti già coperti, è pari a 820.832 (ottocentoventimilaottocentotrentadue) euro.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La somma dei costi di cui al precedente comma 2.2 e il costo di cui al precedente comma 1.2, pari a 846.367 (ottocentoquarantaseimilatrecentosessantasette) euro, è coperta tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2019.
- 3.2 Il Direttore della DMEA, entro il 31 gennaio 2019, comunica a Terna le tempistiche e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ritenute essenziali per il corretto funzionamento del sistema elettrico di cui al punto 2.1.

3.3 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna.

3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini